

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 1° febbraio 2005.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Calzolaio, Cé, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli,

Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 31 gennaio 2005 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ANTONIO LEONE: « Proroga del termine di cui all'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, in materia di delega al Governo per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione » (5572).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 31 gennaio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro degli affari esteri:

« Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 2003 alla Convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un Fondo complementare internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, fatto a Londra il 16 maggio 2003, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (5571).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione 5 del 2005 e la relativa relazione, emessa dalla Sezione stessa nell'adunanza del 27 ottobre 2004, concernente gli effetti sul sistema di gestione dell'IVA derivanti dal prolungarsi del regime provvisorio.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro per gli affari regionali.

Il ministro per gli affari regionali, con lettera del 6 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea GROTTO ed altri n. 9/3200-bis-B/11, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 dicembre 2002, concernente interventi a favore delle zone montane.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettere del 9 e del 10 dicembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: BOLOGNESI n. 9/44891115 e PAGLIARINI ed altri n. 9/44897216, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernenti misure relative alle farmacie co-

munali; VIGNI ed altri n. 9/5122/1, PERROTTA n. 9/5122/3, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 luglio 2004 e REALACCI ed altri n. 9/5122/2, accolto dal Governo nella medesima seduta, concernenti misure relative alla qualità delle acque di balneazione.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 15 dicembre 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Tonino LODDO n. 9/1707/36 e LUSETTI n. 9/1707/37, accolti in parte dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 28 febbraio 2002, concernenti disposizioni relative al conflitto di interessi con riguardo ai componenti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e della CONSOB.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 17 dicembre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle risoluzioni in Commissione MARINELLO ed altri n. 7/00420 e RAVA ed altri n. 7/00422, accolte dal Governo e approvate dalla XIII Commissione (Agricoltura) il 13 maggio 2004 concernenti il ripristino dell'ordinaria gestione dell'UNIRE.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 28 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, relativa all'anno 2004 (doc. CXCIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2004 (doc. CIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,

come modificato dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, relativa al secondo semestre 2003 (doc. XCI, n. 7).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è stato trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di gennaio 2005 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481, una segnalazione dell'Autorità stessa in materia di terzietà della rete nazionale, degli stoccaggi e di sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale.

Il suddetto documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 31 gennaio 2005, pagina 4, seconda colonna, ventiseiesima riga, sostituire il numero: 5433, con: 5443.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Circolare della motorizzazione di Roma riguardante la nazionalizzazione delle autovetture)

A)

MAZZOCCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per immatricolare o nazionalizzare le autovetture, si serve di una struttura provinciale attraverso l'ufficio della motorizzazione;

il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inteso, per le nazionalizzazioni delle autovetture, snellire le procedure attraverso un avviso del 13 aprile 2004 (prot. mot6/T2621/60C4), introducendo una procedura telematica denominata « prenota motorizzazione » per tutti i veicoli importati dall'estero;

la motorizzazione di Roma, con circolare a firma di un capo sezione, ha comunicato agli studi di consulenza che per le nazionalizzazioni potranno essere presentate le documentazioni entro e non oltre il 30 luglio 2004 e che la normale attività riprenderà solo il 31 agosto 2004;

a Roma e provincia, in tal modo, non verranno nazionalizzate circa 3.500 autovetture, con una perdita per l'erario di centinaia di migliaia di euro;

di fatto, oltre cento agenzie specializzate nella vendita di autovetture si trovano nella condizione di chiudere la propria attività nel mese di agosto 2004, con gravi perdite economiche;

a giudizio dell'interrogante, appare discutibile il fatto che, nel momento in cui viene chiesto alla pubblica amministrazione maggiore impegno di produttività per far entrare più risorse nelle casse dello Stato, la motorizzazione di Roma si ritenga autorizzata a mandare in ferie i propri dipendenti, non curandosi delle oltre cento piccole e medie imprese automobilistiche, che, con il loro lavoro e con il loro esborso all'erario dello Stato, vogliono soltanto contribuire alla ripresa produttiva ed economica del Paese —:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici della motorizzazione di Roma in relazione all'iniziativa sopra ricordata, la quale non solo appare in contrasto con la circolare di snellimento burocratico, ma comporta un blocco del lavoro, che all'interrogante appare immotivato, ingiustificato e illogico. (3-03620)

(26 luglio 2004)

(Sezione 2 - Iniziative per la messa in sicurezza della superstrada E45 nel tratto San Sepolcro-Bagno di Romagna)

B)

FANFANI e BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la superstrada E 45 Orte-Ravenna, nel tratto Sansepolcro-Bagno di Romagna, è in uno stato di gravissimo dissesto statico;

in particolare, la strada è interrotta in località Madonnuccia di Pieve Santo Stefano, direzione nord, a causa del piano viabile che pare avere ceduto, ed è parimenti interrotta in località Montecoronaro, direzione nord, a causa di un viadotto che pare non avere le condizioni di sicurezza statica;

le due interruzioni creano enorme disagio, sia in considerazione della mole consistente di traffico pesante che utilizza la E 45 come strada alternativa al tratto appenninico della autostrada del sole, sia in considerazione del traffico estivo da e verso il mare adriatico;

le due deviazioni utilizzano la vecchia strada statale Tiberina *tre-bis*, del tutto inadeguata a sostenere la mole di traffico e pericolosissima a causa di curve strettissime, soprattutto nel tratto di Montecoronaro, nella prospettiva che l'interruzione possa perdurare anche nel periodo invernale;

infine, il manto stradale è abbandonato e privo di adeguata manutenzione, con la conseguenza che è costellato di buche che ne rendono pericoloso il transito;

molti incidenti si sono verificati in detto tratto di strada negli ultimi mesi, denunciando in tal modo apertamente l'inadeguatezza complessiva dei parametri di sicurezza —:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere;

se, in particolare, si stiano eseguendo lavori di riparazione dei due viadotti ed in quali tempi sia prevista la loro ultimazione;

se siano stati programmati lavori di integrale manutenzione o rifacimento del manto stradale e della segnaletica, al fine di garantire condizioni di sicurezza;

quali altre iniziative il Governo intenda adottare al fine di restituire al tratto di E 45 in questione caratteristiche di agibilità e sicurezza. (3-03641)

(31 luglio 2004)

(Sezione 3 – Lavori di realizzazione della strada statale 514 « Licodia-Eubea-Libertinia »)

C)

BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione della strada statale 514 « Licodia-Eubea-Libertinia », in provincia di Catania, viene considerata strategica per lo sviluppo economico del calatino;

i lavori relativi al suddetto tratto di strada erano stati suddivisi in sette stralci, finanziati dal Governo D'Alema, e successivamente appaltati;

tali lavori non sono stati consegnati alle imprese aggiudicatrici, in quanto l'Anas ha ritenuto necessario l'adeguamento progettuale, affidando l'incarico ad un raggruppamento temporaneo di società di ingegneria e prevedendo il completamento della revisione al 30 ottobre 2003 —:

se il progetto sia stato definitivamente rivisitato e se sia stato concluso l'intero *iter* di validazione ed approvazione degli enti preposti;

se il finanziamento assegnato sia ancora oggi mantenuto con il definitivo inserimento dell'opera nell'accordo di programma Stato-regione;

quali iniziative intenda assumere per rispettare l'impegno precedentemente assunto di rendere possibile la cantierizzazione dell'opera entro il 2004.

(3-03894)

(4 novembre 2004)

(Sezione 4 – Misure a favore dei dipendenti di Poste Italiane spa assunti con contratto a tempo determinato)

D)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione delle Poste Italiane ha — com'è noto — lasciato irrisolto il problema dei cosiddetti « trimestrali »;

le assunzioni a tempo determinato hanno, in realtà, spesso clamorosamente e platealmente rappresentato un pallido tentativo di elusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

fra l'altro, l'apposita graduatoria non è servita neppure a dare preferenza, per i casi di assunzione, ai « trimestrali »;

sono nate vertenze giudiziali, che si sono concluse con sentenza che ordina a Poste Italiane spa l'assunzione a tempo indeterminato dei « trimestrali »;

la questione è relativa ad un numero enorme di « trimestrali », sicché l'eventuale propagarsi di azioni promosse innanzi al giudice del lavoro potrebbe produrre effetti devastanti per la società;

deve anche essere considerato l'effettivo e scandaloso abuso dei contratti a tempo determinato, che certamente mal si concilia con il carattere pubblico dell'azienda —:

quanti siano i « trimestrali » potenzialmente aventi diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

quale possa essere il rischio finanziario per l'azienda;

se non si ritenga di intervenire presso il consiglio di amministrazione di Poste Italiane spa per promuovere una rapida ed indolore soluzione del gravissimo problema dei « trimestrali ». (3-01851)

(28 gennaio 2003)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a fine dicembre 2003 la Corte di cassazione civile, sezione lavoro, ha depositato una sentenza relativa alla prima causa intentata dai cosiddetti « trimestrali » assunti dalle Poste Italiane a tempo determinato;

la suddetta sentenza riguarda il caso di una giovane che trascinò in giudizio le Poste Italiane innanzi al tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, che, con sentenza del febbraio 2000, accoglieva la domanda della « trimestrale », accettando e dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l'appello proposto dalle Poste Italiane veniva respinto dalla corte d'appello civile di Milano, che confermava la sentenza di primo grado;

ora è intervenuta la sentenza della Suprema Corte di cassazione, che apre la porta ad un vero e proprio disastro giudiziario per Poste Italiane spa;

è rimasta priva di risposta un'interrogazione presentata tempo fa al Ministro interrogato, con cui si segnalavano le pronunce delle corti di merito, che lasciavano presagire, comunque, la pronuncia della Corte di cassazione;

è ora facilmente intuibile quel che potrà accadere, tenuto conto del fatto che i « trimestrali » sono in tutta Italia parecchie migliaia —:

quali iniziative intenda assumere la società Poste Italiane spa per evitare, per quanto sarà ancora possibile, un contenzioso di proporzioni gigantesche e che avrebbe potuto essere prevenuto, evitando in tal modo un gravissimo danno per la società. (3-02991)

(27 gennaio 2004)

(Sezione 5 – Progetto di trasferire le lavorazioni in partenza dal centro operativo di Pistoia al centro di meccanizzazione postale di Firenze)

E)

INNOCENTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la direzione regionale delle Poste Italiane spa della Toscana ha comunicato alle organizzazioni sindacali, in data 28 aprile 2003, la propria volontà di trasferire le lavorazioni in partenza dal centro operativo di Pistoia al centro di meccanizzazione primaria di Firenze;

tale decisione, oltre a contraddire palesemente gli impegni di mantenimento degli assetti occupazionali assunti dall'azienda stessa, nelle scorse settimane, per determinati riferimenti temporali davanti ai rappresentanti delle istituzioni pistoiesi, comporta la perdita del posto di lavoro per dieci dipendenti assunti con contratto a termine e gravi disagi per altre decine di lavoratori, che saranno trasferiti in zone disagiate della provincia di Pistoia oppure presso il centro di meccanizzazione primaria di Firenze-Castello;

l'assessore alle attività produttive della provincia di Pistoia ha convocato per mercoledì 7 maggio 2003 un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere lo stato di riorganizzazione del centro operativo di Pistoia ed il vice prefetto reggente ha chiesto chiarimenti in merito —:

quali iniziative intendano adottare affinché sia evitato il taglio di posti di lavoro, enormi sacrifici per i lavoratori che verranno ricollocati ed una qualità più scadente del servizio per tutti gli utenti pistoiesi. (3-02244)

(5 maggio 2003)

(Sezione 6 – Qualità del servizio offerto dalle trasmissioni radiofoniche Isoradio e Onda Verde)

F)

AIRAGHI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

le trasmissioni radiofoniche *Onda Verde* e *Isoradio* avrebbero la funzione di informare tempestivamente gli utenti di strade ed autostrade italiane della situazione del traffico, di eventuali interruzioni stradali, nonché di problemi alla circolazione;

è quotidianamente rilevabile con la massima facilità dai viaggiatori come le notizie trasmesse risultino molto spesso superate dalla realtà dei fatti, con la presenza di incolonnamenti non segnalati e, specularmente, situazioni di traffico regolare in tratti ove vengono segnalate interruzioni;

tale ritardo nell'aggiornamento delle notizie rende, di fatto, il servizio non solo inutile, ma addirittura controproducente in alcuni casi;

una maggiore tempestività nell'adeguamento dei bollettini farebbe, al contrario, del servizio in questione un efficace ausilio per tutti i viaggiatori —:

cosa intendano fare affinché i servizi di informazione sulla viabilità trasmessi radiofonicamente vengano gestiti con maggiore efficacia ed efficienza, informando tempestivamente gli ascoltatori sulle reali condizioni del traffico, per un più valido supporto agli utenti delle varie arterie stradali. (3-03282)

(21 aprile 2004)

DISEGNO DI LEGGE: — MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIOR-DINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE. DISPO-SIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4360-C)

(A.C. 4360-C — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 5.

(A.C. 4360-C — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del *made in Italy* e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità di affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale.

2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate *in loco* da enti pubblici e privati. Per le specifiche finalità di assistenza e di consulenza per le imprese multinazionali, gli sportelli unici all'estero cooperano con

il Punto di contatto nazionale OCSE, di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale nonché di lotta alla contraffazione, in stretto collegamento con le strutture del Ministero delle attività produttive *ad hoc* preposte, ai sensi dell'articolo 4, commi 72 e 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale e operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari e in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia e le sedi regionali dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), partecipano gli uffici dell'ICE, dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello, di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa, e di enti e istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali, ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti *in loco*, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.

4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, secondo criteri e modalità da stabilire con il regolamento di cui al comma 5.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti e le associazioni di categoria, sono definite le modalità operative di costituzione e organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie, d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.

6. I responsabili degli sportelli unici all'estero, di comprovata professionalità, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

7. Allo scopo di agevolare il raccordo funzionale ed organizzativo tra le strutture già esistenti, attuare una corretta economia di gestione e valorizzare le professionalità pubbliche del Ministero delle attività produttive, del Ministero degli affari esteri e dell'ICE, tali professionalità saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello.

8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di comprovate competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:

a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: « dieci » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ».

9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo, vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.

10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Costituzione degli sportelli unici all'estero).

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: imprese multinazionali, aggiungere

le seguenti: nonché per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.

1. 6. Lulli, Boiardi, Cazzaro, Cialente, Gambini, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Boato.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: , di Sviluppo Italia Spa, quale società per l'attrazione degli investimenti e per lo sviluppo di impresa,

1. 3. Lulli, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nei paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare le competenze sui mercati, saranno prioritariamente valutate per la direzione dello sportello le professionalità dell'Istituto già esistenti.

1. 5. Lulli, Nieddu, Gambini, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani, Ruggeri.

(A.C. 4360-C – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero).

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività pro-

duttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonché le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68.

2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all'articolo 7 per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall'articolo 7 della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero).

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 2. Polledri, Didonè.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 11. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. 3. Lulli, Gambini, Nieddu, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68 con le seguenti: all'articolo 70, comma 2 del de-

creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, finanziamento Agenzie fiscali - Agenzia delle entrate, come da ultimo rifinanziato dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. 11. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 5.** Polledri, Didonè.

Sopprimere il comma 2.

* **2. 6.** Nieddu, Lulli, Gambini, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 7.** Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 12.** Polledri, Didonè.

(A.C. 4360-C - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni conclusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, avvalendosi del supporto tecnico-organizzativo dell'ICE e di

Sviluppo Italia Spa, relativamente all'attività di formazione per l'attrazione degli investimenti, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando a livello locale enti camerali e organismi associativi pubblici e privati, e anche al fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità e i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.

3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, dopo le parole: per la creazione di strutture statali o regionali, aggiungere la seguente: anche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.

* **3. 1.** Polledri, Didoné.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: per la creazione di strutture statali o regionali, *aggiungere la seguente:* anche.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.

* **3. 3.** D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: del supporto tecnico-organizzativo.

3. 4. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del supporto tecnico-organizzativo *fino a:* attrazione degli investimenti, *con le seguenti:* dell'ICE.

3. 2. Nieddu, Gambini, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

(A.C. 4360-C — Sezione 5)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

*(Accordi di settore in tema
di internazionalizzazione).*

1. Il Ministero delle attività produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favori-

sce e incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle attività promozionali e la realizzazione di progetti di investimenti di carattere pluriennale di internazionalizzazione di settore o di filiera.

2. Il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con le regioni, sentite le associazioni di categoria, interventi a carattere di investimento, anche su base pluriennale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di settore con le categorie economiche interessate.

3. Il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali, promuovono, anche attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le camere di commercio italiane all'estero, con il sistema associativo rappresentativo degli interessi delle imprese, con le comunità, le comunità d'affari italiane all'estero e con i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le modalità previste negli accordi di programma e di settore sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente, con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.

4. Per la realizzazione delle attività previste dagli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono coordinarsi con i soggetti che svolgono attività promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo italiano.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

(A.C. 4360-C – Sezione 6)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Accordi di programma nelle aree dell'obiettivo 1).

1. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con le regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Accordi di programma nelle aree dell'obiettivo 1).

Sopprimerlo.

6. 11. Polledri, Didonè, Gambini.

(Approvato)

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 6.25. DELLA
COMMISSIONE**

All'emendamento 6.25. della Commissione, dopo le parole: sistema economico territoriale aggiungere le seguenti: , con il pieno coinvolgimento dei soggetti istituzionali e delle parti sociali tramite le associazioni territoriali e di categoria rappresentative degli interessi delle imprese e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

0. 6. 25. 1. D'Agrò.

Al comma 1, sostituire le parole da: , dell'obiettivo 1 fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: degli obiettivi 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, può stipulare appositi accordi di programma finalizzati a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: dell'obiettivo 1 con le seguenti: degli obiettivi 1 e 2.

6. 25. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con il pieno coinvolgimento fino alla fine del comma.

6. 12. Polledri, Didonè.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e delle parti sociali fino alla fine del comma.

6. 13. Polledri, Didonè.

Al comma 1, sopprimere le parole: e delle parti sociali.

6. 14. Polledri, Didonè.